

#### Art. I - Denominazione, sede legale, sigillo e scopi

1. La denominazione dell'Associazione è "American Chamber of Commerce in Italy" (in seguito denominata "AmCham").
2. AmCham ha sede in Milano, via Cantù 1.
3. AmCham ha il seguente sigillo:



4. AmCham ha i seguenti scopi:

- incoraggiare e promuovere lo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia;
  - occuparsi di tutti i problemi connessi, direttamente o indirettamente, con tali rapporti; raccogliere e diffondere dati al fine di incoraggiare e agevolare i rapporti d'affari tra imprese statunitensi e italiane;
  - collaborare con Camere di Commercio e associazioni di categoria negli Stati Uniti d'America, in Italia, nell'Unione Europea e altrove al fine di consolidare i legami commerciali e industriali già esistenti tra i diversi Paesi, inclusi in particolare quelli che non hanno una "American Chamber of Commerce" riconosciuta ed operante;
  - elaborare proposte e programmi allo scopo di orientare i meccanismi decisionali negli Stati Uniti d'America e in Italia relativamente ai loro rapporti economici.
5. AmCham è un'associazione senza scopo di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; essa è apolitica e apartitica.
  6. L'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia *pro tempore* è nominato, previa sua accettazione, Presidente Onorario di AmCham e resterà in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico. Parimenti, l'Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti d'America *pro tempore* è nominato, previa sua accettazione, Presidente Onorario di AmCham e resterà in carica per tutta la durata del suo incarico diplomatico.

#### Art. II - Soci

##### A) Qualifiche per l'ammissione

Possono essere soci di AmCham le persone fisiche e giuridiche, gli enti con o senza personalità giuridica ed ogni altro soggetto interessato al perseguimento degli scopi di AmCham.

##### B) Categorie di Soci

I Soci di AmCham si distinguono - in base al sostegno che gli stessi intendono dare ad AmCham per il perseguimento dei suoi scopi tramite la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ogni categoria di socio - in: **a) Soci Premium; b) Soci Sostenitori; c) Soci Corporate; d) Soci Non Profit; e) Soci Start-Up Innovative.** I Soci Premium, Sostenitori e Corporate possono essere imprenditori individuali, società di persone o di capitali, istituti bancari e/o finanziari, liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti. I Soci Non Profit sono le organizzazioni senza scopo di lucro (fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati e imprese sociali). I Soci Start-Up Innovative sono le aziende start-up che si iscrivono ad AmCham entro i loro primi quattro (4) anni di vita, ossia dalla data di costituzione e saranno considerate Soci Start-Up Innovative fino al raggiungimento dei quattro (4) anni di attività dopodiché passeranno automaticamente alla categoria Soci Corporate. Sono altresì soci di AmCham quali Soci Onorari coloro che tali vengono nominati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione per meriti speciali o per aver ricoperto particolari cariche. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di AmCham.

##### C) Modalità di ammissione

1. L'aspirante socio deve compilare e firmare una domanda di ammissione con la quale si impegna, tra l'altro, in caso di accettazione, all'osservanza del presente Statuto e, in generale, delle regole dell'Associazione.
2. L'approvazione delle domande d'ammissione spetta al Comitato Esecutivo. Il Comitato non è in alcun modo tenuto a giustificare la mancata accettazione di una domanda di ammissione.

##### D) Quote

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare la quota annuale dovuta da ciascuna categoria o sottocategoria di soci, ad esclusione dei soci onorari che non sono tenuti al versamento di alcuna quota.
2. Le quote associative sono pagabili integralmente in via anticipata.

##### E) Perdita della qualità di Socio

1. Un socio può dimettersi in qualsiasi momento, ferme comunque le

seguenti disposizioni:

- a) le dimissioni debbono essere presentate ad AmCham in forma scritta, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo di PEC (Posta Elettronica Certificata)
  - b) se le dimissioni non sono presentate **novanta (90) giorni prima della scadenza annuale** la qualità di socio s'intende permanere per tutto l'anno successivo;
  - c) se presentate prima della scadenza di un termine minimo di due (2) anni a partire dall'iscrizione, le dimissioni non esonerano il socio dall'obbligo di pagamento della quota associativa per tale periodo minimo, nella misura fissata per ciascuno dei due (2) anni di riferimento.
2. Con una maggioranza dei due terzi degli Amministratori presenti e votanti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'espulsione di un socio la cui permanenza, a giudizio del Consiglio, sia per qualche aspetto pregiudizievole al buon nome di AmCham. Prima della decisione, il Consiglio è tuttavia tenuto a dare alla parte interessata, su richiesta di quest'ultima, la possibilità di essere ascoltata. Il Consiglio non ha alcun obbligo di giustificare la propria decisione di espulsione.
    - a) il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, considerare decaduti i soci che siano in mora da oltre novanta (90) giorni nel versamento della quota.
    - b) il socio espulso o decaduto per mancato versamento della quota, o dimissionario, non è esonerato dall'obbligo di pagamento di quanto maturato alla data di espulsione, decadenza o dimissioni.

#### Art. III - Consiglio di Amministrazione

1. L'amministrazione di AmCham e la determinazione degli orientamenti della stessa spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ha ogni facoltà di gestire il patrimonio di AmCham, di prendere ogni decisione di natura finanziaria e di gestirne l'attività. A tal fine, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega ad un Consigliere, che assume la carica di Consigliere Delegato, determinandone i poteri di ordinaria amministrazione e il relativo emolumento.
2. Il Consiglio è composto da un minimo di **venti (20) a un massimo di quarantotto (48)** membri eletti dall'Assemblea Ordinaria oltre che dagli ex-Presidenti di cui al successivo paragrafo 3.; la carica di Consigliere è onoraria. Tutti i Consiglieri hanno l'obbligo, in proprio o tramite la società di cui fanno parte, di essere almeno Soci Sostenitori di AmCham. Il Consiglio può derogare, in via del tutto eccezionale e motivata, l'obbligo di diventare Socio Sostenitore per alcuni componenti del Consiglio.
3. Gli ex-Presidenti sono di diritto membri del Consiglio, come tali sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi ed hanno diritto di voto. Rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e sono scorporati dal conteggio dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea Ordinaria. Essi sono Soci Onorari di AmCham.
4. I Consiglieri restano in carica per due (2) esercizi, salvo che l'Assemblea decida diversamente all'atto della nomina. Essi sono rieleggibili senza limitazione alcuna e possono essere revocati in qualsiasi momento, con o senza giusta causa, dall'Assemblea Ordinaria di cui al successivo art. IX A).

Un Consigliere decade automaticamente dalla carica nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato eletto nel Consiglio in virtù della sua appartenenza a un'azienda associata ad AmCham e tale azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio;

- b) qualora, eletto nel Consiglio per il motivo suddetto, venga a cessare per qualsiasi motivo la sua appartenenza all'azienda associata;
- c) qualora, eletto nel Consiglio per il motivo suddetto, venga trasferito a una sede di lavoro situata fuori dal territorio italiano.

Il Consiglio può provvedere alla revoca della carica qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, ad almeno due (2) riunioni consecutive di Consiglio.

5. Qualora, a seguito di dimissioni, decesso o impedimento, o per qualsiasi altro motivo, si rendano vacanti uno o più posti di Consigliere, il Consiglio può provvedere alla nomina di uno o più Consiglieri che ricoprano il posto o i posti vacanti. Tali Consiglieri resteranno in carica fino alla successiva Assemblea.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque non meno di tre (3) volte all'anno. Il Presidente o due Vice Presidenti congiuntamente provvedono alla convocazione a propria discrezione o dietro richiesta scritta di almeno quattro (4) Consiglieri. L'avviso di convocazione di una riunione di Consiglio deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere inviato a tutti i Consiglieri almeno otto (8) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza le riunioni possono essere convocate con telegramma o posta elettronica, da inviarsi con almeno due (2) giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di dieci (10) Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente

Vicario oppure, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente con maggior anzianità di servizio o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio. I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in teleconferenza, purché questi ultimi siano identificabili e possano intervenire in tempo reale alla discussione e consultare i documenti. In ogni caso la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti. Ogni Consigliere ha diritto a un (1) voto. In caso di parità di voti spetta al Presidente della riunione un voto decisivo.

#### Art. IV - Cariche Sociali, responsabilità, compiti e poteri inerenti le Cariche Sociali

1. Il Presidente, da due (2) a quattro (4) Vice Presidenti (secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione), fra i quali un Vice Presidente Vicario, ed il Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria e restano in carica per un periodo di due (2) esercizi salvo che l'assemblea non disponga diversamente all'atto della nomina. Essi sono rieleggibili, ma non possono ricoprire la stessa carica per più di due (2) mandati consecutivi.
2. Ad eccezione del Consigliere Delegato, tutte le cariche sono onorarie.

##### A) Presidente

Il Presidente, che deve essere almeno Socio Sostenitore e membro del Consiglio di Amministrazione, ha, disgiuntamente con il Consigliere Delegato, la rappresentanza legale ed istituzionale di AmCham, promuove contatti e relazioni per qualificare l'associazione. Al Presidente è conferito il potere di firma di AmCham a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Funge da portavoce del Consiglio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio, del Comitato Esecutivo, le Assemblee e ne cura le relative deliberazioni; stipula gli atti inerenti l'attività camerale che non siano stati conferiti al Consigliere Delegato, ovvero in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. Per atti di straordinaria amministrazione, il Presidente deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Spetta inoltre al Presidente la nomina dei Presidenti di tutti i Comitati e Gruppi di Lavoro anche su proposta del Consigliere Delegato.

##### B) Vice Presidente Vicario - Vice Presidenti

Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti devono essere almeno Soci Sostenitori e membri del Consiglio di Amministrazione e, a seconda del caso, hanno la funzione di coadiuvare e/o sostituire in tutto od in parte il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni per i casi di sua assenza od impedimento. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, per dimissioni o altro motivo, il Vice Presidente Vicario è investito degli stessi poteri e attribuzioni del Presidente fino alla successiva Assemblea. In assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente vengono espletate, per tutto il periodo delle assenze fino alla successiva Assemblea, da quello degli altri Vice Presidenti con maggiore anzianità di servizio.

##### C) Tesoriere

Al Tesoriere, che deve essere membro del Consiglio di Amministrazione, spetta la custodia di tutti i fondi di AmCham; potranno essere effettuati prelievi sui conti bancari intestati ad AmCham mediante assegni o istruzioni che rechino:

- la firma congiunta di due (2) qualsiasi delle seguenti persone: il Presidente, uno dei Vice Presidenti, il Tesoriere e, se nominato, il Consigliere Delegato; oppure
- che rechino la firma singola del Consigliere Delegato entro i limiti fissati dal Comitato Esecutivo.

Qualora si renda vacante la carica di Tesoriere, per dimissioni o altro motivo, il Consiglio di Amministrazione designa al suo interno un Tesoriere ad interim il quale rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

##### D) Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone delle persone che ricoprono Cariche Sociali di AmCham, dal Consigliere Delegato e, all'occorrenza, dai presidenti dei Comitati Permanenti e da eventuali altre persone la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato ogni qualvolta uno di essi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) membri. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente con maggiore anzianità di servizio, oppure da uno dei membri presenti su designazione degli altri. Il Comitato Esecutivo agisce in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione ed è investito di tutti i poteri spettanti a quest'ultimo, con facoltà di delega, ma deve rendere conto al Consiglio del proprio operato.

#### **Art. V - Consigliere Delegato**

Il Consigliere Delegato gestisce l'attività ordinaria di AmCham, su delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione. Ha la responsabilità della gestione essendogli attribuiti tutti i poteri per garantire la corretta attuazione dei programmi. Ha, disgiuntamente con il Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. E' il responsabile finanziario ed amministrativo e opera in conformità al bilancio previsionale ed alle delibere del Consiglio. E' responsabile dell'organizzazione dell'ufficio e del personale con facoltà di licenziare e assumere personale e di conferire incarichi professionali e tecnici di concerto con il Presidente. D'intesa con il Tesoriere gestisce la tesoreria, i libri e le scritture contabili. Sottopone al Consiglio i rendiconti di spese e incassi e propone l'ammontare delle quote sociali. E' responsabile dello sviluppo e dell'attuazione operativa dei programmi.

#### **Art. VI - Comitati**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo IV-D), i Comitati sono costituiti da cinque (5) o più soci. Il Presidente ne nomina i relativi Presidenti anche su proposta del Consigliere Delegato.

2. Ogni Comitato si riunisce su convocazione del rispettivo Presidente. Il quorum è costituito da tre (3) membri.

3. I Comitati hanno il compito di svolgere analisi, studi, policy paper e ricerche, riferendone i risultati al Consigliere Delegato, al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, secondo quanto stabilito dal Presidente e di espletare tutte quelle attività che il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo affideranno loro di volta in volta.

4. I componenti dei Comitati rimangono in carica per due (2) esercizi.

5. Tutte le cariche sono onorarie.

#### **Art. VII - Comitato Etico**

1. Ogni biennio, entro la fine di luglio, in seguito alla propria nomina, il Presidente istituisce il Comitato Etico composto da tre (3) Consiglieri.

2. Il Comitato Etico ha il compito di monitorare e vigilare sulla condotta etica e sociale di AmCham e di ogni socio. In particolare, il Comitato avrà cura di verificare la correttezza e costante applicazione ed il rispetto delle regole e dei principi di cui al Codice Etico nonché il rispetto, da parte di tutti i soci, del presente Statuto.

3. Il Comitato Etico potrà adottare provvedimenti sanzionatori fino a prevedere l'esclusione dalla compagine associativa per quei soci che palesemente abbiano operato in contrasto con le regole e i principi di cui al Codice Etico, ovvero potrà proporre particolari menzioni o riconoscimenti per quei soci che, in modo significativo, abbiano dimostrato particolare rispetto e dedizione, con le loro azioni, ai principi di AmCham stessa.

4. I membri del Comitato Etico restano in carica per due (2) esercizi e possono essere riconfermati senza limitazione alcuna.

5. Tutte le cariche sono onorarie.

#### **Art. VIII - Nomine**

1. Ogni anno entro la fine di marzo, il Presidente istituisce un Comitato Nomine composto da almeno cinque (5) Consiglieri.

2. Il Comitato Nomine ha il compito di predisporre nella misura occorrente e presentare all'approvazione del Consiglio, una lista di candidati da votare alla successiva Assemblea quali Consiglieri e/o Cariche Sociali di AmCham.

3. La lista dei candidati dovrà essere esposta presso gli uffici di AmCham almeno tre (3) settimane prima dell'Assemblea.

4. Entro lo stesso termine possono essere presentate, e saranno esposte in sede, altre nomine purché il relativo elenco rechi le firme di almeno cinquanta (50) soci.

5. Il voto avverrà per liste. Le liste saranno votate nel seguente ordine: prima la lista predisposta dal Comitato; poi quelle presentate dai soci nell'ordine di quelle che portano il maggior numero di firme.

#### **Art. IX - Assemblee dei Soci**

##### *A) Assemblea Ordinaria*

1. L'Assemblea Ordinaria deve tenersi almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea Ordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri o lo richiedano almeno 30 (trenta) soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio;

b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la designazione delle cariche di Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice Presidenti e del Tesoriere;

c) la revoca di un Consigliere o di persone investite di Cariche Sociali;

d) eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente.

2. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria sono fatte dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato per posta e/o mediante posta elettronica a tutti i soci almeno trenta (30) giorni prima della riunione con indicazione dettagliata del relativo ordine del giorno. L'avviso deve essere inoltre esposto almeno con lo stesso anticipo presso gli uffici di AmCham.

Ogni socio di AmCham ha diritto a un (1) voto indipendentemente dalla categoria associativa di appartenenza. Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare all'Assemblea da un terzo, ivi compreso un altro socio o un Consigliere, mediante delega scritta, ma il numero delle deleghe detenute da un'unica persona non può essere superiore a venti (20).

All'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà allegato un modulo di delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea risolvere eventuali controversie in merito al diritto di partecipazione e di voto all'assemblea. Per la presidenza dell'Assemblea Ordinaria valgono le stesse modalità previste per la presidenza delle riunioni di Consiglio.

3. Per la validità della delibera dell'Assemblea Ordinaria è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno trenta (30) soci.

##### *B) Assemblea Straordinaria*

1. Il Consiglio d'Amministrazione può convocare un'Assemblea Straordinaria ed è tenuto a farlo se gli perviene richiesta in tal senso da parte di almeno cinquanta (50) soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

a) l'approvazione e le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento di AmCham;

c) ogni altra questione di carattere straordinario che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno, a sua discrezione, sottoporre all'esame e delibera di una Assemblea Straordinaria.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve contenere, in modo sufficientemente dettagliato, gli argomenti da trattare e deve essere inviato a tutti i soci per posta e/o mediante posta elettronica almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione. L'Assemblea Straordinaria può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno cinquanta (50) soci di AmCham. Le delibere saranno validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Per il diritto di voto e il voto per delega in una Assemblea Straordinaria valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea Ordinaria.

##### **Art. X - Rappresentanti Locali**

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consigliere Delegato, ha facoltà di nominare come Rappresentante di AmCham, in ogni città che non sia quella in cui ha sede AmCham, un socio residente nella città stessa. La nomina ha carattere puramente onorario. Il Consiglio di Amministrazione ha anche facoltà di nominare un Comitato Locale, composto da Soci, che assista il Rappresentante Locale. Il Rappresentante Locale è tenuto ad assistere il Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato nella realizzazione di quelle iniziative che gli stessi decideranno di volta in volta di attuare nella zona di sua competenza. Il Rappresentante Locale ed il Comitato Locale operano sotto la supervisione del Consigliere Delegato. I Rappresentanti Locali rimangono in carica per due (2) esercizi.

##### **Art. XI - Verbali**

I verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nonché quelli delle riunioni di Consiglio e del Comitato Esecutivo, sono raccolti in apposito fascicolo da tenere a disposizione di qualsiasi socio che desideri consultarlo.

##### **Art. XII - Revisione legale dei conti**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti con l'incarico di verificare la regolare tenuta della contabilità associativa, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e della revisione del bilancio di esercizio.

##### **Art. XIII - Modificazioni**

Eventuali proposte di modificazioni dello Statuto sono da presentarsi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e qualora siano approvate saranno sottoposte per la relativa discussione e decisione a un'Assemblea Straordinaria convocata ai sensi dell'Art. IX B).

Il testo delle modificazioni proposte deve essere esposto in sede almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria che dovrà prendere in considerazione tali modificazioni.

##### **Art. XIV - Scioglimento di AmCham**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio di AmCham, previo pagamento dei debiti e adempimento di tutte le obbligazioni, sarà obbligatoriamente devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione. Le quote associative sono intrasmissibili.

(giugno 2025)



## **American Chamber of Commerce in Italy**

**Affiliate of the Chamber of Commerce  
of the United States of America, Washington D.C.**

# *Statuto*

**Via Cantù, 1  
20123 Milano**

**Tel. +39 028690661**

**E-mail: [amcham@amcham.it](mailto:amcham@amcham.it)**

**PEC: [amcham@pec.it](mailto:amcham@pec.it)**

**[www.amcham.it](http://www.amcham.it)**